



COMUNE DI TARANTO

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 68 DEL 24 DIC 2019

OGGETTO: Limitazioni e divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici non conformi per il periodo compreso dalle 00.01 del 29 dicembre 2019 fino alle ore 23.59 del giorno 06 gennaio 2020. Divieto di vendita di tali artifici in forma ambulante, divieto di introdurre nei luoghi delle manifestazioni e luoghi limitrofi bombolette spray al peperoncino.

IL SINDACO

PREMESSO che la Legge n. 125/2008 ha modificato l'art.54 del D.Lgs nr. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno e disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana e che il M.I. con Decreto del 5 agosto 2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano.

CONSIDERATA che la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

VISTO il D.Lgs. nr. 123 del 29 luglio 2015, di recepimento della Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito che i prodotti pirotecnici utilizzabili sono solo quelli recanti la marcatura "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, al rispetto delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza pubblica, e che possono essere venduti presso gli esercizi autorizzati secondo le prescrizioni del richiamato D. Lgs. 123/2015;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 28 del 15 luglio 2019 avente come oggetto "Disciplina delle attività di diffusione sonora negli spazi pubblici ed aperti al pubblico".

CONSIDERATO:

- Che è diffusa, nella società, la consuetudine di festeggiare la venuta del nuovo anno con l'accensione di fuochi d'artificio e lo sparo di petardi e botti di vario genere; parallelamente ai prodotti ammessi alla vendita al pubblico secondo la richiamata disciplina normativa, acquistabili solo presso le rivendite autorizzate dalla locale Prefettura, si riscontra in modo preponderante la vendita non autorizzata e l'utilizzo di petardi e botti, realizzati illegalmente che possono provocare lesioni e danni fisici considerevoli (proprio in relazione alla loro portata esplosiva e non controllata, perché privi della marcatura CE) in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito;
- Che gli articoli marcati "CE del tipo" delle categorie F1-F2-F3 sono fabbricati nel rispetto delle norme europee che prevedono, alle distanze minime di sicurezza, una emissione acustica non superiore a 120dB (decibel, con grado di rischio medio basso e utilizzabili in spazio confinati - F1- e spazi aperti - F2-F3);
- Costituisce reato vendere ed acquistare prodotti clandestini, in particolare quelli ad altissimo potenziale esplosivo del tutto assimilabili a dei veri e propri ordigni in grado di causare gravi danni a persone, animali e cose;
- L'esplosione di detti artifici o similari possono determinare serie conseguenze negative a



COMUNE DI TARANTO

carico di persone in quanto può generare potenziali rischi per l'incolumità delle stesse nonché a carico di animali in quanto il fragore dei boti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;

- Nelle ore di massima concentrazione d'uso di petardi e fuochi pirotecnici, oltre che per la giornata del 1 gennaio si rileva annualmente un incremento dell'inquinamento dell'aria da prodotti di combustione delle polveri da sparo;

Rilevato che all'approssimarsi della festività del Capodanno la città di Taranto è da molti anni teatro, in tutti i quartieri, di molteplici, contemporanei spari di fuochi pirotecnici mediante ordigni, appositamente confezionati e immessi alla vendita in maniera impropria ed illegale, da venditori ambulanti, e diventando fonte di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, come attesta il numero dei ferimenti spesso di particolare gravità provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento, di detti ordigni, registrati nel corso degli anni proprio nel periodo a ridosso del Capodanno e dell'Epifania.

Atteso che per le ragioni già esposte in premessa sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati in questo contesto dalla vendita non in linea con le norme in vigore, nonché la loro esplosione;

che il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è ancora possibile contrastarli grazie agli interventi qui proposti possa coincidere con quello compreso tra le ore 00.01 del 29 dicembre 2019 e le 23.59 del 06 gennaio 2020;

che occorre adottare, per salvaguardare la pubblica incolumità, un provvedimento contingibile ed urgente che vieti l'utilizzo di ogni tipo di fuoco, artificio pirotecnico o similari, non conformi ai requisiti previsti dalle richiamate norme, benché di libera vendita in forma ambulante, a decorrere dalle 00.01 del 29 dicembre 2019 fino alle 23.59 del giorno 06 gennaio p.v.;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 all'art. 54;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il D.Lgs. n. 123/2015;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 28 del 15 luglio 2019;

Tutto quanto premesso, considerato, rilevato, ritenuto e visto

ORDINA

- Per le ragioni innanzi riportate e che a decorrere dalle 00.01 del 29.12.2019 fino alle 23.59 del 06 gennaio 2020, il divieto assoluto di far esplodere petardi e/o giochi pirotecnici che non presentino i caratteri di conformità previsti dal D.Lgs. n. 123/2015, dei quali è già fatto divieto di vendita, anche in forma ambulante, per le conseguenze che provocano a persone, animali e cose;
- L'assoluto divieto di vendita di qualsiasi genere di petardi e artifici pirotecnici, svolta in forma ambulante, su tutto il territorio comunale.

**COMUNE DI TARANTO**

Si da atto che è autorizzata, ope legis presso rivendite autorizzate, la vendita di prodotti marcati CE con emissione sonora sotto i 120 decibel.

SANZIONI

La violazione alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

La violazione alla presente ordinanza comportano altresì il sequestro del materiale esplosivo, finalizzato alla confisca, in oggetto ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81 e ss.mm. e come corpo del reato se di carattere penale.

DISPONE

che sia trasmessa AL Sig. Prefetto di Taranto, al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza ed al Comando della Polizia Locale, per il controllo e l'osservanza del provvedimento;

AVVERTE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Taranto;

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 gg. dalla data di pubblicazione.

Taranto, Palazzo di Città, 24 DIC 2019

Il Dirigente della Polizia Locale
Dir. Sup. Machedonia dott. Michele



Il Sindaco
Rinaldo Melucci